

**GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI,
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE “NET COST” DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE (TPL) SU GOMMA DI INTERESSE REGIONALE
- REGIONE CAMPANIA -**

Lotto 1	CIG:73346210BA	CUP B19I16000010003
Lotto 2	CIG: 733468016A	CUP B19I16000010003
Lotto 3	CIG: 7334688802	CUP B19I16000010003
Lotto 4	CIG: 7334696E9A	CUP B19I16000010003

QUESITI RISCONTRATI ALLA DATA DEL 13/7/2018

QUESITO N. 08-Testo pervenuto:

1) Premesso che:

al punto n.9.7 del Disciplinare si richiede - quale requisito di capacità economico finanziaria - il possesso di un patrimonio netto, risultante dalla media dei valori indicati nei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016), pari almeno al 15% del corrispettivo annuo posto a base di gara del lotto per cui si concorre; contrariamente agli altri requisiti, non è stata prevista espressamente la possibilità alle imprese che, avendo iniziato l'attività di recente, non dispongano ancora di alcun bilancio approvato, di dimostrare in modo alternativo il possesso di un adeguato patrimonio netto e quindi la capacità economico-finanziaria di garantire la corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;

si chiede se per le imprese che, in quanto di recente costituzione, non dispongano ancora del primo bilancio approvato, il possesso del requisito dell'entità minima di patrimonio netto richiesto (15% del corrispettivo annuo posto a base di gara del lotto per cui si concorre) possa dimostrarsi mediante il deposito di copia dell'atto costitutivo-atto di conferimento di ramo d'azienda, dal quale risulta l'entità del patrimonio netto iniziale della società, confermata da apposita valutazione peritale redatta nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 2465 c.c.

2) Premesso che:

al punto n.9.8 del Disciplinare si richiede - quale requisito di capacità tecnica-organizzativa - di aver eseguito negli anni 2014-2015-2016 un monte chilometri annuo per servizi TPL almeno pari al monte chilometri del lotto per cui si concorre, come desumibile dai relativi contratti di servizio; che i chilometri a base dei contratti di servizio non corrispondono necessariamente a quelli effettivamente eseguiti nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, potendo variare in diminuzione o aumento;

si chiede se il possesso del requisito è soddisfatto dalla semplice dichiarazione di corrispondenza del numero di chilometri previsti contrattualmente a quelli richiesti nel disciplinare (con prova attraverso il semplice deposito dei contratti medesimi ovvero di corrispondente attestazione da parte degli enti affidanti), oppure se è necessaria l'ulteriore attestazione puntuale dei chilometri effettivamente eseguiti in corso di svolgimento dei relativi contratti.

3) Premesso che:

al punto 16.6.3 lett. c) del Disciplinare, per i Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, si impone di allegare dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Pur non potendosi astrattamente considerare come indivisibile il servizio oggetto del presente appalto, l'attuale fase di mera prequalifica e l'assenza di uno specifico capitolato tecnico con indicazione puntuale delle linee e dei servizi da svolgere non consentono una adeguata possibilità di specificare dettagliatamente le parti del servizio che ogni partecipante al raggruppamento eseguirà in caso di aggiudicazione;

si chiede se la dichiarazione di cui al punto sopra indicato possa ritenersi adeguatamente effettuata con la mera indicazione della percentuale del servizio che sarà resa da ogni OE raggruppato, con rinvio al dettaglio specifico al momento dell'offerta tecnica.

RISPOSTA AL QUESITO N. 08

- 1) Per le imprese che, in quanto di recente costituzione, non dispongano ancora del primo bilancio approvato, il possesso del requisito dell'entità minima di patrimonio netto richiesto (15% del corrispettivo annuo posto a base di gara del lotto per cui si concorre) può dimostrarsi mediante il deposito di copia dell'atto costitutivo-atto di conferimento di ramo d'azienda, dal quale risulti l'entità del patrimonio netto iniziale della società pari almeno al 15% del corrispettivo annuo posto a base di gara del lotto per cui si concorre, confermata da apposita valutazione peritale redatta nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 2465 c.c. e la cui perduranza deve essere attestata ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000.
- 2) Con riferimento al punto 9.8 del disciplinare di gara, in linea con quanto previsto dall'allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016, per la comprova del requisito di capacità tecnica-organizzativa le dichiarazioni degli enti affidanti devono riferirsi ai chilometri effettivamente eseguiti.
- 3) Con riferimento al punto 16.6.3, lett. c), del disciplinare di gara, in questa prima fase della procedura ristretta la dichiarazione può riferirsi alla indicazione della percentuale del servizio reso da ogni operatore economico raggruppato.